



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 60
del 20 DICEMBRE 2021

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA 2021 - DESTINAZIONE DELLE RISORSE

L'anno duemilaventuno addì venti del mese dicembre alle ore 10,50 nella Sede comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| N. d'ord. | Nome e Cognome | Presenti | Assenti |
|-----------|--------------------|----------|---------|
| 1 | Alessandro BUSSETI | X | = |
| 2 | Paolo CERIA | X | = |
| 3 | Renato BELLINGERI | X | = |
| | | 3 | 0 |

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la dr. Giulio GIRALDI con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. Alessandro BUSSETI - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni di costituire il fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018, come di seguito precisato in dettaglio, che ha confermato la suddivisione delle suddette risorse, con le caratteristiche di inclusione o esclusione dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del DL 75/2017, in:
 - *risorse stabili* - **comma 2** - che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro, trattandosi di una mera applicazione delle disposizioni contrattuali;
 - *risorse variabili*, **comma 3** - che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che pertanto la quantificazione delle risorse variabili è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali "A decorrere dall'anno 2018, il 'Fondo risorse decentrate' è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori";

DATO ATTO che:

- le progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 erano computate all'interno del fondo per il salario accessorio al loro costo storico e che quindi gli aumenti contrattuali susseguitesisi erano a carico del bilancio dell'Ente;
- con la Circolare n. 30/2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ammesso la possibilità di computo delle progressioni economiche orizzontali nel fondo del salario accessorio sia al costo storico con il finanziamento dei successivi aumenti contrattuali tramite le risorse del bilancio dell'Ente sia al costo attuale con l'incremento delle risorse del salario accessorio al fine di finanziare dal bilancio gli aumenti contrattuali;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in

materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTO l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2021:

- il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
- da quanto sopra ne consegue, dunque, che l'ente locale, nel rispetto di tutti gli altri vincoli di finanza pubblica, non è ora tenuto ad una automatica riduzione, in proporzione alle risorse cessate, delle corrispondenti risorse da destinare al trattamento accessorio del personale (in tal senso, [sez. Piemonte n. 124/2018](#) e n. 27/2019 - [sez. Toscana, del. n. 4/2018](#) - Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG);

DATO ATTO che con parere Prot. n. 25783 del 18 dicembre 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito indicazioni in merito alle deroghe per le somme destinate al salario accessorio, rispetto le previsioni ed ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

ATTESO che, come ha chiarito da ultimo la Corte dei conti Puglia 27/2019 la norma di cui all'art. 23, co. 2 del D.lgs. n. 75/2017 “[...] che nel computo del tetto di spesa previsto dalla menzionata disposizione rientrano, se non diversamente previsto dalla legge, tutte le risorse stanziare in bilancio dall'ente con destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'origine delle eventuali maggiori risorse, proprie dell'ente medesimo, a tal fine destinate [...], ivi comprese le risorse destinate a finanziare le posizioni organizzative (retribuzione di posizione e di risultato) anche negli Enti senza la dirigenza (Sez. controllo Lombardia n.54/2018/PAR)” e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL del 16 maggio 2001;

VISTO il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale “la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

DATO ATTO che le risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative sono a carico del Bilancio, determinate secondo quanto stabilito dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018. L'eventuale incremento delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative è oggetto di contrattazione decentrata ex art. 7, comma 4, lettera u) CCNL 21.5.2018, ove implicante una riduzione del fondo di cui all'art. 67 su citato, al fine dell'osservanza dei limiti normativi relativi al contenimento della spesa di personale afferente alla componente accessoria per l'anno 2020;

VISTO l'art. 11-bis comma 2 DEL D.L. 135/2019 ai sensi del quale fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilite dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario;

DATO ATTO che questa Amministrazione aveva provveduto, successivamente all'entrata in vigore del CCNL 21/5/2018, con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 12.12.2018, alla costituzione definitiva del Fondo 2018 nella quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 67 co. 1 CCNL 21/5/2018, ultimo paragrafo l'importo del Fondo consolidato anno 2017 in € 36.204,50, al netto delle riduzioni consolidate effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del D.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

ATTESO pertanto che:

- occorre procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 nel rispetto delle norme sopra citate e secondo la disciplina contenuta nel CCNL – comparto funzioni Locali, stipulato il 21.05.2018, nonché alla costituzione del Fondo per il lavoro straordinario 2019, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999;
- si rende necessario pervenire alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo del personale dipendente del Comune di Cassano Spinola, anno 2021;

CONSIDERATO che in relazione all'annualità 2021 il CCNL 2016-2018 prevede specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate, e in particolare:

- art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015 (dal 2019 e successivi), a tempo indeterminato che determinato, con esclusione dei contratti di somministrazione e previsto in misura piena anche per i dipendenti in part time; tale incremento va in deroga al tetto del fondo per la contrattazione decentrata;
- art. 67 comma 2 lett. b): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tale differenziale va, per esplicita previsione sia contrattuale che legislativa, in deroga al tetto del fondo per la contrattazione decentrata;
- art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 comma 3 lett. d) – parte variabile: incremento pari alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno precedente (anno 2018);

RILEVATO che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 19/2018 del 18/10/2018, enuncia il seguente principio di diritto: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

RILEVATO, sulla base della certificazione resa dal Responsabile dell'Area Finanziaria, che il Comune di Cassano Spinola:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2020 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2021;
- ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato, sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- in relazione alla propria situazione finanziaria, allo stato attuale, non versa in situazione di dissesto o di deficit strutturale;

VISTO l'art. 68 del CCNL 21.05.2019 - Fondo risorse decentrate: utilizzo - che dispone:

a) *gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo:*

- *quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; - incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001;*

- *indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995.*

Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. 2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: a) premi correlati alla performance organizzativa;

b) premi correlati alla performance individuale;

c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;

d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;

e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;

f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;

g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;

h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000;

i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;

j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.

k) La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse

DATO ATTO che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, per gli effetti derivanti dal principio di ultrattività della precedente intesa "Accordo ponte 2018", sono stati erogati in corso d'anno i compensi previsti, gravanti sul fondo 2020 (*indennità di comparto, incrementi economici, retribuzione di posizione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa, indennità di rischio, indennità di reperibilità, indennità di turno*);

RITENUTO, altresì, di impartire i seguenti indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica a cui dovrà attenersi per la contrattazione economica finalizzata alla destinazione delle risorse decentrate anno 2021 tese alla pattuizione dei criteri di ripartizione del fondo risorse decentrate, tra le diverse modalità di utilizzo previste dall'art. 68 del comma 1 del CCNL 21.05.2018, tenuto conto delle predette indennità già corrisposte in corso d'anno:

1) riconoscere le seguenti indennità, previste dall'art.68 comma 1 del CCNL 21.05.2018, destinandole risorse variabili e le risorse stabili residue, i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle Risorse Stabili del fondo: a. copertura fondo per le Progressioni Orizzontali b. quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004 del 21.05.2018, tenuto conto delle indennità già corrisposte in corso d'anno, in conformità alla CCDI anno 2018, con applicazione a decorrere dal 01/01/2020:

a) indennità condizione di lavoro (art. 70-bis CCNL 21.05.2018) : € 1.650,00,

referita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio valori, considerando che le relative previsioni di spesa andranno a sostituire le somme stanziare ed erogate in corso d'anno;

b) Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, comma 1, CCNL 21 maggio 2018) – Responsabile del procedimento - per personale delle categorie B, C e D, non incaricato di posizione organizzativa (x n. 2 dipendenti Cat. C € 1500,00 + € 1700,00 area amministrativa a pieno e tempo indet. e + n. 1 dipendente Cat. D € 300,00- area amministrativa a pieno e tempo indet., con funzioni vicarie;

c) Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, comma 2, CCNL 21 maggio 2018)- Ufficiale di Stato civile e Anagrafe, Ufficio Elettorale, per personale delle categorie B, C e D, non incaricato di posizione organizzativa (x n. 1 dipendente Cat. D € 350,00 area amministrativa a pieno e tempo indet.);

d) indennità di reperibilità: € 2.740,00;

e) Incentivi specifiche disposizioni di legge (art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21.05.2018 - Art. 70-ter), per:

- funzioni tecniche di cui all'art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 - art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018): € 7.800,00 (Le relative risorse sono allocate fuori dal fondo negli appositi stanziamenti di bilancio relative alle OO.PP e sono disciplinate da apposito vigente regolamento in materia);

- specifici obiettivi e progetti previsti nel Piano della Performance approvato dalla Giunta comunale n. 49 del 22.07.2020:

- Digitalizzazione (Servizi on line) € 1.500,00

- Progetto "NOI SICURI" (Proventi sanzioni al C.d.S. art. 2018) € 1.815,00

- Gestione emergenza sanitaria da COVID- 19 e relativi controlli (Sponsorizzazioni)

€ 5.000,00;

Non vengono previste le seguenti indennità di competenza esclusiva della Polizia Municipale:

- indennità di servizio esterno (Art.56 quinquies CCNL 21.05.2018) che compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni, in quanto il personale della Polizia Locale (un'unità) non rende, in via continuativa, la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza;

- indennità di funzione (Art.56 – sexies C.C.N.L. 21/05/2018 CCNL) destinata a compensare l'esercizio da parte del personale di Polizia Locale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti

incaricato di posizione organizzativa, di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito, in quanto non cumulabile con le indennità di cui all'art. 70-quinquies del C.C.N.L. 21.05.2018 (indennità specifiche responsabilità) di cui l'unica unità operativa beneficiaria dell'importo annuo lordo di € 1.700,00 per procedimenti di particolare complessità.

2) Prevedere una progressione orizzontale in categoria D, che avrà efficacia a decorrere dal 1.01.2021 (la previsione di progressioni orizzontali dal 1.01.2020 era già stata stabilita nel CCDI 2019);

3) Destinare le restanti risorse del Fondo, ai premi correlati alla performance organizzativa e individuale;

4) Riconoscere la differenziazione del premio individuale di cui all'art. 69 del CCNL 21/05/2018 ad una percentuale limitata di personale (non superiore al 20% del personale che ha conseguito le valutazioni più elevate della performance individuale, arrotondabile per eccesso all'unità). L'importo della maggiorazione è stabilito nel 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente nella fascia immediatamente precedente al limite del 90%. Imprescindibile per l'attribuzione della maggiorazione è costituito dal raggiungimento della valutazione pario superiore a punti 95/100;

PRESO ATTO dell'indicazione del Segretario comunale di programmare le progressioni garantendo nel corso degli anni la possibilità a tutte le categorie di accedere a tale istituto, garantendo al contempo la necessaria selettività;

PRESO ATTO, altresì, delle difficoltà dovute alla mancanza, a far data dal 1.11.2019, dell'RSU, nonché dei termini stringenti per porre in essere tutta la procedura relativa all'indicata contrattazione e gli indirizzi sopra esposti;

TENUTO CONTO che la contrattazione integrativa si conforma alle esigenze di miglioramento dei livelli di qualità dei servizi;

DATO ATTO che ai fini della stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, la delegazione trattante di parte pubblica dovrà ispirarsi al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- mantenere le relazioni sindacali, privilegiando la volontà di prevenire eventuali conflitti attraverso l'impiego degli istituti della contrattazione e della informazione;
- riconoscere e valorizzare le capacità professionali delle risorse umane quale strumento primario per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento;
- valorizzazione del merito ed incentivazione della *performance* tramite l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, logiche meritocratiche, l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici che di carriera;
- migliorare la qualità dei servizi resi alla collettività, in termini di tempestività, economicità, trasparenza, flessibilità, capacità di comunicazione interna ed esterna, organizzazione delle attività, con riferimento alle esigenze dell'utenza;
- incentivazione della performance del solo personale direttamente interessato e coinvolto;
- accertamento e verifica del grado di raggiungimento dei risultati programmati da parte dell'Organismo di valutazione;
- garanzia che le risorse siano rese disponibili solo a consuntivo, a risultati raggiunti, al fine di corrispondere effettivamente all'incremento di performance realizzato

DATO ATTO che nel corrente anno le somme necessarie al mantenimento degli incarichi conferiti a n. 3 Responsabili di Posizione Organizzativa risulta complessivamente pari ad €

19.444,16, di cui € 15.555,33 per retribuzione di posizione ed €3.888,83 per retribuzione di risultato;

DATO ATTO che:

- i contratti decentrati non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali o comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal C.C.N.L.;
- In caso di mancato raggiungimento dell'intesa con le OO.SS., avvalersi della disciplina dell'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ed all'art 8, comma 5, del CCNL Funzioni Locali ("l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione");

VISTO l'art.8 del C.C.N.L., che definisce i tempi e le procedure per la stipula ed il rinnovo dei contratti decentrati e consente l'applicazione del contratto decentrato solo a seguito del controllo positivo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, effettuato dall'Organo di revisione dei Conti;

DATO ATTO che la Delegazione Pubblica, opera nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dal competente organo di direzione politica, fatte salve, in ogni caso, tutte le modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

DATO ATTO il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti in tema di contenimento della spesa del personale ai sensi dell'art. 1, commi da 557 a 557 - quater, della Legge 27 dicembre 2006. n.296 (legge Finanziaria 2007) e del limite delle risorse del fondo 2016 (art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017);

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Segretario comunale e da Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda tramite determina alla costituzione definitiva del fondo relativamente alle risorse decentrate per l'anno 2021;

3. DI APPROVARE le linee di indirizzo alla delegazione trattante pubblica per la conduzione della contrattazione collettiva decentrata indicate in parte narrativa;

4. DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti in tema di contenimento della spesa del personale ai sensi dell'art. 1, commi da 557 a 557 - quater, della Legge 27 dicembre 2006. n.296 (legge Finanziaria 2007) e del limite delle risorse del fondo 2016 (art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017);

- ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1";
- sulla costituzione del Fondo, sulla Relazione illustrativa e sulla compatibilità dei costi con le previsioni di Bilancio, sarà acquisito il parere dei Revisore dei conti in sede di autorizzazione per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo da parte della Delegazione Trattante di parte pubblica;
- l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o chiarimenti normativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito;
- sotto il profilo contabile e finanziario, il fondo come sopra costituito, trova copertura negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021-2023- esercizi finanziario 2021;

5. DI DARE ATTO che il Comune a far data dal 1.11.2019 il Comune è sprovvisto di RSU, a seguito di trasferimento per mobilità volontaria e cessazione comando condiviso ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004;

6. DI DICHIARARE ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **31 gennaio 2022** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, **31 gennaio 2022**

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

(Art. 125 del D. Leg. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **31 gennaio 2022** giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiglieri.

Visto: Il Sindaco
f.to Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000

Addì, **31 gennaio 2022**

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi

